

936
20/12/2017



18:23 29 DIC 2017
A01000 4130

Consiglio Regionale del Piemonte



A00049580/A0300C-01 21/12/17 CR

Al Presidente del Consiglio regionale del Piemonte

CL-02 18-02/1301/2017/X

MOZIONE N. 1297

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e dell'articolo 102 del Regolamento interno

trattazione in Aula
trattazione in Commissione

OGGETTO: Utilizzo della tessera di libera circolazione secondo le peculiarità operative e giuridiche che contraddistinguono la figura e l'operato degli ispettori del lavoro.

Premesso che

Il comma 1 dell'art.50 della l.r. Legge regionale n. 9 del 23 aprile 2007 e successive modificazioni recita:

1. In deroga al comma 5 dell'articolo 12 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422) e salvo quanto previsto dall'articolo 30 della legge regionale 14 maggio 2004, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2004), gli agenti e funzionari delle Forze dell'Ordine, in attività di servizio, appartenenti ai Corpi di Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale e Polizia locale, quest'ultima limitatamente all'ambito di competenza territoriale, nonché il personale delle Direzioni territoriali dislocate nella Regione in qualità di ufficiali di polizia giudiziaria nell'esercizio delle loro funzioni, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520 (Riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale), nonché il personale in divisa appartenente all'esercito italiano, alla marina militare ed all'aeronautica militare, in attività di servizio, hanno diritto alla libera circolazione sui servizi del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 2 della l.r. 1/2000 , al fine di garantire le condizioni di sicurezza agli utenti.

Appreso che

durante ogni spostamento l'Ufficiale di Polizia Giudiziaria può intervenire nell'attività di indagine là dove riscontri un ipotesi di reato (es: un pericolo per la sicurezza dei lavoratori, una violazione della disciplina giuslavoristica ma anche un semplice furto, un rifiuto a fornire le generalità ecc.).

Rilevato che

è giunta una nota esplicativa da parte di 5T di Torino del 29 novembre 2016 agli ispettori della Direzione territoriale del Lavoro di Torino relativa all'uso delle tessere di libera circolazione sui mezzi di trasporto pubblico locale, che ha indotto a scarsa chiarezza, confusione e discriminazione tra gli spostamenti.

Considerato che

le disposizioni inviate sembrano essere poco consone alle peculiarità operative e giuridiche che contraddistinguono la figura e l'operato del personale delle Direzioni territoriali che, per la natura delle funzioni svolte, comprendono lavoratori prevalentemente itineranti e che in modo residuale (e funzionale all'attività svolta all'esterno) operano negli uffici propri o di altri enti es. quali INPS/INAIL;

come indicato nelle circolari ministeriali, il tempo e le percorrenze di “missione” degli ispettori del lavoro, proprio per le particolari mansioni svolte, decorrono infatti dal proprio domicilio e non dalla sede lavorativa;

l'orario lavorativo, inoltre, è comprensivo anche del tempo di viaggio come previsto dalla contrattazione nazionale, anche per questo motivo gli spostamenti sono considerati dalla normativa antinfortunistica e dalla copertura assicurativa INAIL.

Visto che

come precisato anche nelle circolari Ministeriali le funzioni di Ufficiali di Polizia Giudiziaria degli ispettori del lavoro sono piene e vanno oltre le strette competenze del Ministero del Lavoro.

***Il Consiglio regionale,
impegna la giunta affinché***

venga attuato da parte dell'ente regionale il comma 1 dell'art.50 della l.r. Legge regionale n. 9 del 23 aprile 2007 e successive modificazioni in modo consono alle peculiarità operative e giuridiche che contraddistinguono la figura e l'operato degli ispettori del lavoro.

FIRMATO IN ORIGINALE

(documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014)